

9
edicola di
la **SETTIMANA
FISCALE**



€ 9,90

+ il prezzo del quotidiano

Solo ed esclusivamente
in abbinamento obbligatorio
con Il Sole 24 ORE
I prezzi relativi ad altre combinazioni
di vendita sono riportati
su Il Sole 24 ORE

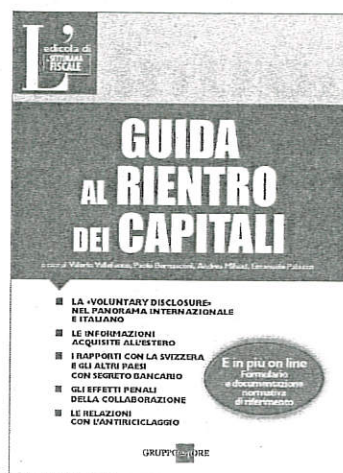
GUIDA AL RIENTRO DEI CAPITALI

a cura di Valerio Vallefucio, Paolo Bernasconi, Andrea Mifsud, Emanuele Palazzo

- **LA «VOLUNTARY DISCLOSURE»
NEL PANORAMA INTERNAZIONALE
E ITALIANO**
- **LE INFORMAZIONI
ACQUISITE ALL'ESTERO**
- **I RAPPORTI CON LA SVIZZERA
E GLI ALTRI PAESI
CON SEGRETO BANCARIO**
- **GLI EFFETTI PENALI
DELLA COLLABORAZIONE**
- **LE RELAZIONI
CON L'ANTIRICICLAGGIO**

E in più on line
Formulario
e documentazione
normativa
di riferimento

GRUPPO **24** ORE



Zoom Manovra - Sindaci & Revisori
Anno VIII - Numero 1 - Marzo 2014

Direttore Responsabile
Ennio Bulgarelli

GRUPPO 24 ORE

Proprietario ed editore
Il Sole 24 ORE S.p.A.

Presidente
Benito Benedini

Amministratore Delegato
Donatella Treu

Sede legale e direzione
via Monte Rosa n. 91 - 20149 Milano

Redazione
Elisa Chizzola
Galleria dei Legionari Trentini n. 5 - 38122 Trento

Registrazione Tribunale di Milano
n. 709 del 13/11/2006

Servizio clienti
tel. 02(06) 30225680 - servizio.periodici@
ilsola24ore.com

Concessionaria esclusiva di pubblicità
Focus Media Advertising - tel. 02 34538183 -
info@focusmedia.it

Stampa
Il Sole 24 ORE S.p.A., via Tiburtina Valeria (s.s. 5)
km 68,700, 67061 Carsoli (AQ)

Distribuzione
m-dis Distribuzione Media S.p.A., via Cazzaniga
1 - 20132 Milano

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633. Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da EDISER Srl, Società di servizi dell'Associazione Italiana Editori, attraverso il marchio CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana n. 108 - 20122 Milano. Informazioni: www.clearedi.org.

Questa pubblicazione è stata chiusa in redazione il 3 marzo 2014

Sommario

a cura di Valerio Vallefucio, Paolo Bernasconi, Andrea Misfud
ed Emanuele Palazzo

Introduzione	5
1. Panorama internazionale	6
1.1 I confini globali del fenomeno	6
1.1.1 La globalizzazione	6
1.1.2 La competizione fiscale internazionale quale causa dell'alterazione fisiologica e patologica dei meccanismi allocativi e di mercato	9
1.1.3 Il ruolo delle organizzazioni internazionali	11
1.2 Lo scambio di informazioni	14
1.2.1 Lo stato dell'arte in materia di mutua assistenza amministrativa	14
1.2.2 Limitazioni intrinseche allo scambio di informazioni	18
1.2.3 Aspetti problematici e disfunzioni della mutua assistenza amministrativa tra Amministrazioni finanziarie - Utilizzabilità delle liste e possibili soluzioni	21
1.3 Nuovi approcci governativi di compliance	24
1.3.1 Voluntary compliance programmes	24
1.3.2 Programmi di voluntary disclosure in Gran Bretagna, Germania, Spagna e Usa	27
2. Segreto bancario	29
2.1 Cosa rimane del segreto bancario in diritto svizzero	29
2.1.1 Il Big bang del 13 marzo 2009: conformità agli standard fiscali Ocse	29
2.1.2 Effetti delle iniziative fiscali Usa	30
2.1.3 Strategia delle banche svizzere: solo averi fiscalmente dichiarati	31
2.2 Accordo Svizzera-Italia	31
2.2.1 Stato attuale della cooperazione bilaterale in materia penale e fiscale	31
2.2.2 Novità storica: rogatorie di gruppo	32
2.2.3 Rendicontazione nella voluntary disclosure: modalità ed effetti	33
3. Voluntary disclosure	34
3.1 Disciplina	34
3.1.1 Programma italiano di voluntary disclosure	34
3.1.2 Prospettive	35
3.1.3 Analisi del decreto	36
3.2 Effetti normativi della voluntary	38
3.2.1 Effetti della procedura di collaborazione volontaria	38
3.2.2 Analisi degli effetti penali della collaborazione	40
3.2.3 Effetti premiali di tipo amministrativo-tributario nel caso di collaborazione volontaria	47
3.2.4 Voluntary e normativa antiriciclaggio	52
3.2.5 Antiriciclaggio in Svizzera	53
Documentazione di riferimento	55
Relazione governativa sul decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4	55
D.L. 28 gennaio 2014, n. 4	59

D.L. 28 giugno 1990, n. 167	62
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74	64
D.L. 1 luglio 2009, n. 78	65
Circolare Agenzia delle Entrate 31 luglio 2013, n. 25/E	66
Circolare Agenzia delle Entrate 23 dicembre 2013, n. 38/E	68
 Modelli	70
 Schemi di sintesi	96

Avv. Valerio Vallefucio

Patrocinante in Cassazione, professore a contratto di diritto internazionale alla Università LUM Jean Monnet di Bari, Docente di diritto internazionale tributario presso la Scuola di Polizia tributaria, l'Accademia e la Scuola Ispettori della Guardia di Finanza, esperto del Sole 24 Ore, ha maturato negli anni una profonda e completa conoscenza delle operazioni cross-border e dei loro aspetti legali e fiscali.

Partner dello Studio Legale Vallefucio & Associati S.t.p. di Roma

Prof. Paolo Bernasconi

Prof.em all'Università di San Gallo, dr.h.c. Avvocato e Notaio, dopo vent'anni al Ministero Pubblico di Lugano, è docente in diverse Università in Svizzera e in Italia, e responsabile per l'aggiornamento legale del Centro di Studi bancari di Lugano. Ha maturato come professionista una lunga esperienza e pratica riguardo alle operazioni transfrontaliere ed ai loro aspetti legali e fiscali.

Partner Studio legale e notarile Bernasconi Martinelli Alippi & Partner, Via Lucchini 1, 6900 Lugano - Svizzera (www.pblaw.ch)

Avv. Andrea Mifsud

Patrocinante in Cassazione, professionista specializzato in contenzioso tributario ed assistenza del contribuente nell'ambito delle attività di controllo dell'Amministrazione Finanziaria, già docente universitario presso l'Università di Milano la Bicocca, apprezzato convegnista e pubblicista ha maturato, negli anni, una profonda e completa conoscenza delle metodologie di controllo dell'Agenzia delle Entrate.

Partner dello Studio Mifsud Imbimbo Palazzo di Milano.

Dott. Emanuele Palazzo

Commercialista specializzato in contenzioso tributario ed assistenza del contribuente nell'ambito delle attività di controllo dell'Amministrazione Finanziaria ha maturato, negli anni, una profonda e completa conoscenza delle metodologie di controllo dell'Agenzia delle Entrate.

Partner dello Studio Mifsud Imbimbo Palazzo di Milano.

■ 2. Segreto bancario

di Paolo Bernasconi

■ 2.1 Cosa rimane del segreto bancario in diritto svizzero

Che cosa rimane del segreto bancario in quelle piazze finanziarie che da sempre sono state utilizzate anche come rifugi fiscali? L'era della privacy e della protezione della sfera personale privata non è per niente finita. Anzi, proprio le reazioni popolari di fronte alla scoperta dell'invasione dei servizi segreti, grazie alla telematica, hanno risvegliato la volontà di proteggere la sfera personale segreta. Alcuni Paesi, come per esempio l'Austria e la Svizzera, iscritta suddetta tutela nella loro Costituzione.

L'obbligo del segreto bancario e l'obbligo del segreto d'affari continueranno a rimanere come componenti inscindibili dei doveri di diligenza e di lealtà dei professionisti del settore bancario e finanziario nei confronti della loro clientela. Quanto appreso dai dipendenti di banca, dai gestori patrimoniali, dai brokers e simili nell'esercizio della loro attività professionale, riguardo alla loro clientela, dovrà continuare ad essere riservato ai rapporti esclusivamente con il proprio cliente ed ogni violazione continuerà pertanto ad essere punita.

Allora, che cosa è cambiato, riguardo all'obbligo di mantenere il segreto bancario? Sono aumentate enormemente le eccezioni a favore del fisco nazionale e del fisco di altri Paesi. Già da anni le autorità giudiziarie penali potevano ottenere sempre più facilmente informazioni e documenti, anche bancari e contabili, nascosti all'estero, nell'interesse di procedimenti penali nazionali, non soltanto per reati di diritto comune, come la truffa, l'appropriazione indebita, la bancarotta, i traffici illeciti, la corruzione e simili, bensì anche per determinati tipi di frode, come le truffe carosello, le

frodi doganali ed il riciclaggio dal provento questi scaturito da suddette fattispecie di reato.

2.1.1 Il Big bang del 13 marzo 2009: conformità agli standard fiscali Ocse

Storicamente, però, i rifugi fiscali, per decenni, si sono rifiutati di fornire informazioni e documenti alle autorità fiscali degli altri Paesi.

Il *Big bang*, ossia la svolta epocale, risale al 2 aprile 2009 quando, in occasione del vertice di Londra, il G20 dichiarò guerra totale all'evasione fiscale. Gli Stati e le Organizzazioni internazionali lo avevano già fatto parecchie volte, ma in realtà nessuno ci credeva. Questa volta, invece, alla dichiarazione di guerra si accompagnava anche un nuovo arsenale: fu il Comitato fiscale dell'OCSE a mettere a disposizione un criterio per l'ostracismo nei confronti dei Paesi non cooperativi, ossia quelli che disponevano di un numero inferiore a 12 convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione che prevedessero una clausola sullo scambio di informazioni fra autorità fiscali conforme agli standard Ocse.

La minaccia della lista nera provocò la resa incondizionata, nelle settimane precedenti, di Paesi come il Liechtenstein, Singapore e la Svizzera. Da allora, tutti si precipitarono in una gara, a quell'epoca insperata da parte dell'Ocse, a firmare e ratificare al più presto il maggior numero possibile di convenzioni contro la doppia imposizione che prevedessero la clausola sullo scambio di informazioni la più allargata possibile. Tradizionalmente, i rifugi fiscali prevedevano una clausola ristretta solamente all'utilizzazione abusiva delle convenzioni contro la doppia imposizione, oppure, al massimo, ai casi gravi di frode.

Per contro, da allora, le numerose convenzioni ratificate contengono una clausola che prevede lo scambio di informazioni fra autorità fiscali che viene estesa anche ai casi semplici di evasione fiscale e addirittura anche alle necessità nelle procedure di accertamento dei gettiti fiscali.

Nel febbraio 2014 il Governo svizzero ha annunciato che avrebbe concesso uno scambio di informazioni secondo la clausola dell'art. 26 del Modello Ocse anche a tutti quei Paesi che ancora non avessero ratificato una convenzione contro la doppia imposizione che prevedesse questo tipo di clausola. A ciò ne potrà beneficiare anche l'Italia, con la quale ancora non è stato raggiunto un accordo a tal riguardo. Ma altre novità si affollano, sempre per iniziativa del G20, associato tecnicamente all'Ocse.

La dichiarazione di guerra del 2 aprile 2009 si dimostra sempre più veritiera, al punto che ci si è dotati del Global Forum sulla trasparenza fiscale che ormai conduce periodicamente dei test per verificare se e quali Paesi possano essere considerati conformi agli standard minimi dell'Ocse.

Nella recente sessione di Giacarta, l'Austria e il Lussemburgo non hanno superato il test, mentre la Svizzera, addirittura non è nemmeno stata ammessa a sottoporsi al test, dovendo ancora procedere a numerose altre modifiche del diritto interno.

Facile rammentare che il *Big bang* del 2 aprile 2009 fosse dovuto ai debiti sovrani e alle casse vuote. Ma questo sviluppo si dimostra ormai inarrestabile. Anzi, procede a valanga. Ecco che viene resuscitata la Convenzione per rafforzare la cooperazione internazionale in materia fiscale, firmata nel lontano 1988 per iniziativa del Consiglio d'Europa e dell'Ocse. Una pianticella gracilissima che stentava a germogliare, finché nel 2010 venne approvato un Protocollo che la ringiovanì, affidandola poi alle cure, appunto, del G20 che, nel vertice tenutosi il 4 novembre 2011 a Cannes, ne annunciò la firma da parte di parecchi suoi membri.

Questa Convenzione ha mutuato dalle convenzioni e dalla prassi della cooperazione internazionale in materia penale contro i reati di diritto comune le tecniche ormai più correnti, come per

esempio le squadre comuni di inchiesta, le inchieste in contemporanea sul territorio di Paesi diversi e la trasmissione spontanea di informazioni. Tanto è vero che, nel 1988, venne battezzata «*Convenzione Interfipob*» per manifestarne la prossimità con le regole dell'Interpol per combattere la criminalità comune. Ormai questa Convenzione è stata ratificata da numerosissimi Stati (il Governo svizzero l'ha firmata il 15 ottobre 2013) e rappresenta un Modello dell'Ocse.

2.1.2 Effetti delle iniziative fiscali Usa

La Convenzione prevede anche la possibilità di accordi bilaterali che introducano un modello molto più avanzato, rispetto a quello fondato sull'esecuzione di domande provenienti dall'estero, ossia lo scambio automatico di informazioni.

Questo nuovo modello ha subito un'accelerazione inaspettata grazie al Programma Usa denominato *Fatca*, che impone a tutti gli intermediari finanziari del mondo, a cominciare dalle banche, obblighi di segnalazione automatica in favore del fisco Usa in relazione a beni patrimoniali di diversa natura appartenenti a contribuenti statunitensi, al fine di imporre l'obbligo di un'imposta alla fonte. Il Programma *Fatca* trasforma gli intermediari finanziari di tutti i Paesi in esattori e percettori di imposte in favore del fisco statunitense. Il sistema ha fatto scuola anche all'interno dell'Unione Europea: ecco che persino Austria e Lussemburgo hanno dovuto capitolare di fronte alla posizione contraddittoria consistente nell'aver aderito al Programma *Fatca*, senza però aderire al principio analogo in favore del fisco dei Paesi membri dell'Unione Europea.

In tempi molto più brevi del previsto, l'Ocse, il 13 febbraio scorso, ha pubblicato le proprie regole in materia (*Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information, Common Reporting Standards*), adottato dal G20 a Sydney in occasione dell'incontro ministeriale del 22 febbraio 2014.

Questa brusca accelerazione ha indotto il Consiglio federale svizzero ad annunciare che, già nel 2015, sottoporrà al Parlamento la proposta di adeguarsi anche allo scambio automatico di infor-

mazioni. Il Governo svizzero prevede addirittura una regolamentazione che riguarderà lo scambio di informazioni anche con quegli Stati con i quali non dovesse essere previsto un accordo per lo scambio automatico di informazioni. Infatti, il Governo si è dichiarato soddisfatto perché l'Ocse ha accettato di prevedere principi di salvaguardia, come il principio di specialità, il principio di confidenzialità e quello di reciprocità. Se gli orari verranno mantenuti, è probabile che il treno trainato dall'Ocse giunga al suo traguardo prima del treno trainato dall'Unione Europea, che parimenti prevede lo scambio automatico di informazioni collegato alla ratifica della revisione dell'Accordo sull'Euroritenuta in vigore dal 1° luglio 2005. Si tratta di un Accordo che non produsse i frutti sperati da parte dei Paesi membri dell'UE a causa delle troppe scappatoie nelle quali si insinuarono rapidamente migliaia di contribuenti dell'UE, utilizzando società di sede, fondazioni di famiglia, polizze di assicurazione sulla vita e simili.

2.1.3 Strategia delle banche svizzere: solo averi fiscalmente dichiarati

Questa valanga di iniziative ha indotto le banche svizzere ad avviare la modifica del proprio *business model*: ci si prefigge la massima riduzione possibile di patrimoni non dichiarati fiscalmente.

Questo è il motivo per cui parecchie banche, come già fecero con i clienti contribuenti Usa, raccomandano sempre più fervidamente ai propri clienti di regolarizzarsi dal punto di vista fiscale, e ciò tanto più nei confronti dei contribuenti di quei Paesi che hanno introdotto una politica di *Voluntary Disclosure*, come già gli Usa, la Germania, la Francia, il Portogallo e la Spagna, con grande successo patrimoniale. Ecco che già da parecchio tempo numerose banche rifiutano di aprire nuove relazioni con clienti che non siano in grado di dimostrare la conformità fiscale dei propri depositi, e ciò non soltanto per le banche in territorio svizzero, ma anche per le loro filiali e succursali ubicate all'estero, come per esempio Bahamas, Panama, Singapore e simili.

È ormai quasi impossibile per il cliente estero ottenere rimesse in contanti presso sportelli sviz-

zeri di somme depositate presso conti nelle filiali e/o succursali svizzere all'estero, come si fece per tanti decenni. I conti di passaggio sono stati aboliti, molte banche non accettano più di trasferire fondi non dichiarati fiscalmente dal territorio svizzero a favore di conti presso le loro filiali e succursali all'estero.

Rimane la spina dei patrimoni depositati da tempo e magari da decenni presso banche svizzere e che permangono non conformi fiscalmente. Infatti, le autorità di vigilanza sulle banche considerano sempre più frequentemente che la detenzione di valori patrimoniali non dichiarati fiscalmente costituisca un rischio legale e reputazionale che debba essere evitato.

Per rimanere alla Svizzera, l'Autorità di vigilanza (Finma), già il 22 ottobre 2010, aveva emanato una presa di posizione nella quale imponeva alle banche di identificare e ridurre al minimo tutti i propri rischi legali e reputazionali legati all'irregolarità fiscale di depositi di propri clienti. Ovviamente, anche in questo caso, Usa docet: il Dipartimento di giustizia Usa, congiuntamente al fisco Usa, dopo aver bastonato Ubs e la piccola banca Wegelin, ha aperto un procedimento contro 14 altre banche svizzere e ha invitato, lasciando intendere gravi rappresaglie, tutte le banche svizzere all'adesione ad un programma speciale reso noto il 29 agosto 2013.

Laddove sono coinvolte le banche, sono coinvolti anche i clienti, oltre che i dipendenti delle banche medesime. Infatti, in numerosi casi il fisco Usa applica già, in modo pragmatico, la comunicazione spontanea di informazioni a favore del fisco anche di quei Paesi dove attualmente risiedono persone che siano già state sottoposte alla sovranità fiscale statunitense.

2.2 Accordo Svizzera-Italia

2.2.1 Stato attuale della cooperazione bilaterale in materia penale e fiscale

Avvocato dove vado? L'anno scorso pubblicai un libro per rispondere alla suddetta domanda

che tanti pellegrini in coda ponevano agli avvocati tributaristi in territorio svizzero e nel territorio degli altri Paesi storicamente riconosciuti come rifugi fiscali. I criteri di risposta sono connessi alla valutazione del rischio fiscale che, ovviamente, è diversa per ogni contribuente fiscale, a seconda della sua età, dei suoi rapporti familiari, della sua condizione patrimoniale e professionale e di numerosi altri parametri.

Oggi, nella seconda edizione di questo libro, gli elementi di rischio sono considerevolmente schizzati a mille. Infatti, l'azione combinata e interattiva delle iniziative a livello internazionale, specialmente da parte del G20, dell'Ocse e dell'Unione Europea, da una parte, e delle revisioni legislative a livello nazionale, accompagnate da immediata reazione da parte del sistema bancario e finanziario, paralizza ogni giorno di più la mobilità dei patrimoni fiscalmente non dichiarati. Molti rifugi fiscali tradizionali non offrono più la protezione di un tempo, diventa difficile trasferirsi da un rifugio fiscale all'altro, mentre i sistemi di cooperazione tra le autorità fiscali si stanno rapidamente globalizzando.

Questa evoluzione è iniziata nel settore della fiscalità indiretta, dove, per citare l'esempio più importante, i cinque rifugi fiscali europei (Andorra, Liechtenstein, Principato di Monaco, San Marino e Svizzera), nel 2004 hanno dovuto ratificare con i Paesi membri dell'Unione Europea, un Accordo per combattere la frode e tutti gli altri reati pregiudizievoli per gli interessi dell'Unione Europea. Vi si prevede la cooperazione anche riguardo all'evasione fiscale semplice, ai procedimenti per riciclaggio del provento di contrabbando professionale, estesa addirittura anche alla riscossione di crediti fiscali. Poiché il processo di ratificazione da parte di tutti i Paesi membri è ancora in corso, ecco che otto Paesi (tra i quali manca ancora però l'Italia) hanno chiesto ed ottenuto l'entrata in vigore anticipata dall'aprile 2009. Gli stessi rifugi fiscali europei, sempre nel 2004, hanno aderito anche all'Accordo riguardante lo spazio Schengen, che prevede possibilità di cooperazione estese anche all'estradizione, praticabili già dal dicembre 2008.

D'altro lato, sul piano della cooperazione diretta tra le autorità fiscali dei diversi Paesi, si

estende rapidamente a macchia d'olio il numero dei rifugi fiscali che hanno stipulato Convenzioni contro la doppia imposizione con Paesi a fiscalità forte, con la possibilità pertanto di ottenere informazioni anche nell'interesse di procedure per evasione fiscale e per accertamento dei cespiti fiscali. Questa ondata non ha risparmiato nemmeno Hong Kong, Israele, Panama e Singapore. Alcuni consulenti, ai pellegrini più irriducibili, offrono oggi rifugi di seconda categoria, come l'Isola di Mauritius, Seychelles, i Paesi del Golfo, spingendosi fino allo spallonaggio per Bulgaria e Romania.

A questo punto, però, l'evasore fiscale si deve porre domande di tutt'altra natura, ossia riguardo al rischio al quale espone il suo intero capitale in fuga: per fare gli esempi più semplici, qualora un cattivo investimento o la mancata oppure negligente esecuzione di un ordine di borsa dovesse cagionare una perdita, poniamo, di un milione di euro, quali sono le possibilità effettive di ottenere un risarcimento rivolgendosi al tribunale civile di uno di questi Paesi? Possiamo girare la domanda a qualcuno degli intermediari finanziari svizzeri che racconta di poderose truffe subite recentemente in questi Paesi.

2.2.2 Novità storica: rogatorie di gruppo

Il sistema tradizionale della cooperazione su domanda, ossia su rogatoria da parte del Paese alla sovranità fiscale del quale è sottoposto l'evasore, si è accresciuto enormemente di efficacia da quando, il 18 luglio 2012, il corpus degli standard minimi dell'Ocse in materia fiscale si è accresciuto di un nuovo formidabile strumento: le cosiddette rogatorie di gruppo o per modelli di comportamento.

Ancora una volta i promotori sono stati gli Usa, i quali hanno chiesto ed ottenuto, come esempio storico, che l'autorità fiscale svizzera mettesse a disposizione informazioni e documenti riguardanti clienti di Ubs che disponessero di conti intestati ad una società di sede off-shore il cui deposito avesse superato almeno una volta il picco dei Usd 100'000.--.

In questo solco, ci si attendono rogatorie nelle quali il fisco straniero chiederà a quello di Singapore, di Hong Kong, delle Bahamas, Svizzera, Liechtenstein o Principato di Monaco, di comunicare informazioni e documenti di tutti i propri contribuenti che, per esempio, abbiano cambiato domicilio fiscale nel corso degli ultimi anni, si siano dotati di fondazioni di famiglia oppure di società di sede e simili. L'effetto dirompente di questo nuovo tipo di rogatoria è evidente. Quando poi verrà applicato globalmente il modello dello scambio spontaneo e, successivamente, dello scambio automatico di informazioni e di documenti, il rischio fiscale si ingigantirà enormemente.

Per rimanere ai rapporti fra la Svizzera e l'Italia, le attuali ansie riguardanti l'eventualità di un accordo in materia fiscale sono meno giustificate rispetto alle ansie riguardanti le iniziative globali appena descritte. Il pacchetto sul tavolo dei negoziati italo-svizzeri, anni orsono, poteva sembrare allettante per entrambi i Paesi: la Svizzera offriva la clausola per lo scambio allargato nella Convenzione contro la doppia imposizione, nonché il modello Rubik, ossia un importante quanto gradito contributo al prelevamento di un'imposta liberatoria riguardo alle imposte sottratte nel passato, combinato con il prelevamento di un'imposta alla fonte sui redditi futuri.

Oggi però, l'interesse riguardo al modello Rubik (nel frattempo in vigore dal 1° gennaio 2013 per l'Austria e l'Inghilterra, ma rifiutato da parte della Germania), che presuppone il mantenimento dell'anonimato, da parte italiana, ma anche da parte di altri Paesi, è praticamente scomparso. Pertanto, sul tavolo sono rimaste soltanto le richieste svizzere, ossia quella di ottenere l'accesso facilitato al mercato bancario e finanziario italiano (riguardo al quale, subito dopo la votazione popolare del 9 febbraio 2014 che accolse i limiti al principio della libera circolazione delle persone raccolse un veto generale, non solo dall'Italia), nonché la radiazione della Svizzera dalle cosiddette liste nere riservate ai Paesi considerati come rifugio fiscale, che è condizionata da parte italiana alla conformità da parte svizzera agli standard minimi dell'Ocse in materia fiscale.

2.2.3 Rendicontazione nella *voluntary disclosure*: modalità ed effetti

Poiché questi standard diventano sempre più rigorosi, sempre più si allontana anche la possibilità di un accordo, almeno fino a quando all'Italia non sarà stata concessa la clausola allargata conforme all'art. 26 della Convenzione contro la doppia imposizione, rispettivamente lo scambio spontaneo oppure automatico di informazioni promosso a livello Ocse e a livello dell'Unione Europea. Inoltre, gli evasori fiscali si sono dovuti o si dovranno confrontare con le esigenze di rendicontazione previste dai programmi nazionali di *voluntary disclosure*.

Le esperienze più rigorose, e corrispondentemente devastanti per l'evasore fiscale sono quelle statunitensi e tedesche. Anche la rendicontazione prevista nell'ambito della *voluntary disclosure* approvata il 24 gennaio 2014 dal Governo italiano non è scevra da insidie. Infatti, si deve documentare, sull'arco di 10 anni, la storia di quei patrimoni che vengono autodenunciati all'Agenzia delle entrate. Sono molto rari quei patrimoni che per un periodo così lungo sono rimasti presso la stessa banca e depositati a favore dello stesso conto bancario e privi o quasi di movimentazioni. Numerosissimi sono invece quei patrimoni che sono stati trasferiti da un conto all'altro, magari da un paese all'altro, magari cambiando intestazione, passando da conti nominativi a conti intestati a società di sede e, specialmente, facendo capo agli strumenti finanziari più disparati. È prevista anche la possibilità della *voluntary disclosure* congiunta, ossia da parte di due o più membri della stessa famiglia, oppure di persone che hanno intrecciato una relazione d'affari nell'ambito della medesima impresa o del medesimo gruppo di imprese.

Indipendentemente da questa scelta, però, è evidente che la lettura di uno o più conti bancari sull'arco di 10 anni, permette di risalire all'identità delle numerose persone, fisiche o giuridiche, con le quali vennero intrattenute relazioni di debito o di credito, per esempio di compravendita di beni immobiliari oppure di gioielli, opere d'arte, pacchetti azionari e via dicendo. Ecco perché l'evasore fiscale si trova oggi preso tra più fuochi.

dall'altra parte, i reati fiscali.

In questo senso, il termine di rifugio fiscale è rimasto appropriato ed attuale per molti anni, fin tanto che l'Ocse, o meglio la sua agenzia specializzata antiriciclaggio (Gafi/Fatf), non ha colmato anche questa lacuna. L'intera strategia antiriciclaggio venne codificata mediante le cosiddette 40 Raccomandazioni antiriciclaggio, varate il 14 luglio 1989, alle quali si aggiunsero poi, dopo l'attentato alle Torri Gemelle, anche 8 Raccomandazioni contro il finanziamento del terrorismo.

Nel 2003 le Raccomandazioni vennero modificate, inserendo fra i reati pregressi del reato di riciclaggio anche le frodi fiscali e doganali nonché il contrabbando professionale riguardanti la fiscalità indiretta, in particolare le frodi all'Iva. Mentre i Paesi membri dell'Unione Europea già conoscevano la punibilità del riciclaggio del provento di infrazioni fiscali, la medesima strategia faticò a farsi strada. Infatti, bisognerà attendere fino al 16 febbraio 2012 affinché l'Ocse inserisse fra i reati pregressi del riciclaggio anche i reati fiscali gravi nel settore della fiscalità diretta. I delegati dei rifugi fiscali affiliati all'Ocse, dopo anni di resistenza, ottennero perlomeno che i reati fiscali pregressi fossero limitati ai reati fiscali gravi (*serious tax crimes*) e che la definizione di reato fiscale grave venisse lasciata all'autonomia dei singoli legislatori nazionali. Il 1° luglio 2013 Singapore ha codificato nel proprio diritto nazionale questa Raccomandazione dell'Ocse. La Svizzera vi provvede mediante un progetto varato dal suo Governo il 13 settembre 2013 e che si trova attualmente al vaglio del Parlamento, per cui la sua entrata in vigore potrebbe ritardarsi fino al 2016 o al 2017. Ci si attendono per quella data, a cascata, la revisione della Legge federale antiriciclaggio, dell'Ordinanza antiriciclaggio dell'Autorità di vigilanza (Finma) ed anche di uno strumento specifico al sistema antiriciclaggio svizzero, ossia la cosiddetta Convenzione di diligenza delle banche, varata il 1° luglio 1977.

Il progetto del Governo Svizzero modifica l'elenco dei reati pregressi previsto dall'art. 305bis del Codice Penale Svizzero, che prevede la punibilità del riciclaggio. Pertanto, figureranno quali reati pregressi, assieme ai crimini, ossia i reati pa-

3.2.5 Antiriciclaggio in Svizzera

Nei rifugi fiscali anche storicamente meno cooperativi come Liechtenstein, Singapore e la Svizzera, il Legislatore ha sempre mantenuto una separazione impermeabile fra la punibilità del riciclaggio del provento di reati di diritto comune, come la truffa, l'appropriazione indebita, la corruzione, i traffici illeciti e simili, da una parte e,

rimoniali, la corruzione, il traffico di stupefacenti e simili, anche le frodi fiscali aggravate, ossia tutte le infrazioni fiscali commesse mediante l'utilizzazione di documenti falsi, come ad esempio bilanci, conto perdite e profitti, contratti, dati di contabilità, fatture e simili, a condizione che l'importo sottratto effettivamente al fisco nel corso di un singolo periodo fiscale sia pari o superiore a Chf 200'000.--. Ci si può attendere una cruenta battaglia parlamentare riguardo a questo importo.

Intanto però, se la codificazione di questa Raccomandazione del Gafi dovesse avvenire, come lo propone il Consiglio Federale Svizzero, mediante la modifica del Codice penale, le conseguenze a cascata sarebbero devastanti: anzitutto sarebbero toccati non soltanto gli evasori fiscali stranieri, ma anche quelli svizzeri, in secondo luogo scatterebbe l'obbligo di comunicazione all'Ufficio federale antiriciclaggio (Mros/Financial Intelligence Unit), in terzo luogo nascerebbero colossali difficoltà di applicazione dovute al fatto che gli intermediari finanziari si troverebbero nella quasi impossibile situazione di dover stabilire aprioristicamente la sussistenza o meno di sospetti concreti di frode fiscale da parte di contribuenti sottoposti a regimi fiscali diversi a seconda del Cantone di residenza nonché a seconda degli Stati alla sovranità fiscale dei quali sono o sono stati sottoposti.

Ovviamente, come per ogni reato di diritto penale comune, è esclusa ogni applicazione retroattiva, per cui nessun intermediario finanziario operante in Svizzera potrà essere perseguito per atti compiuti prima dell'entrata in vigore della pu-

nibilità del riciclaggio del provento di frodi fiscali aggravate. Diventerà però punibile, dopo l'entrata in vigore di questa norma, anche riguardo a quei patrimoni di cui per anni conobbe o perlomeno sospettò il carattere di illiceità fiscale.

Si apre, in questo settore, un periodo di incertezza giuridica di cui faranno le spese gli intermediari finanziari operanti in Svizzera e, ovviamente, anche gli evasori fiscali clienti di banche, gestori patrimoniali, fiduciari e simili operanti in territorio svizzero. Da parte di questi ultimi ci si dovrà attendere un atteggiamento di particolare prudenza poiché, oltre ad esporsi a rischi penali, si espongono anche agli interventi da parte dell'Autorità di vigilanza (Finma), che dispone di strumenti indagatori e sanzionatori particolarmente efficaci.

L'entrata in vigore di questa nuova norma estenderà immediatamente le possibilità di scambio di informazioni e di documenti bancari contabili e commerciali da parte delle Autorità svizzere a favore di procedimenti penali avviati all'estero per titolo di riciclaggio del provento di frodi fiscali aggravate. Croce e delizia per i giuristi, che dovranno esaminare di volta in volta se il comportamento perseguito all'estero sarebbe perseguibile secondo il diritto svizzero se, per ipotesi, fosse stato commesso in territorio svizzero.



Per articoli di approfondimento
www.edicola24.ilsole24ore.com/rientrocapitali2014